

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DA EROGARE PER L'ESERCIZIO 2011

La delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale

VISTO: l'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 16 ottobre 2008 che demanda alla contrattazione integrativa le seguenti materie in relazione al trattamento accessorio per il personale tecnico - amministrativo:

- 1) i criteri per la ripartizione delle risorse destinate a corrispondere gli incrementi retributivi collegati alle progressioni economiche orizzontali, alla corresponsione dell'indennità di responsabilità al personale di categoria B, C, D, alla corresponsione dei compensi per rischio, disagio o reperibilità, a sostenere le iniziative rivolte ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, ad incentivare specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione di risorse finalizzate dalla legge, a corrispondere l'indennità accessoria mensile;
- 2) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio con riferimento alla definizione della percentuale di risorse da destinare ad incentivazione in relazione agli obiettivi e ai programmi;
- 3) i criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche orizzontali;
- 4) i criteri generali per la corresponsione dei compensi con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge;
- 5) i criteri generali per la ripartizione delle risorse per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 66 del vigente CCNL;
- 6) l'utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attività in conto terzi o da programmi comunitari;

VISTO: l'art. 75, comma 9, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 16 ottobre 2008 che demanda alla contrattazione integrativa la definizione della quota destinata a remunerare i maggiori oneri e responsabilità del personale della categoria EP che svolge

incarichi aggiuntivi, in una misura ricompresa tra il 50% e 66% dell'importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione;

VISTO: l'art. 76, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 16 ottobre 2008 che rinvia alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri generali per le modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti;

VISTO: l'art. 60, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 16 ottobre 2008 che rinvia alla contrattazione integrativa la definizione dell'eventuale contributo dell'amministrazione, nell'ambito delle proprie disponibilità, per l'attivazione di iniziative a favore dei lavoratori, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici;

VISTO: il Contratto Collettivo Integrativo sui criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate ai compensi per il lavoro straordinario per l'anno 2011, stipulato il 24 marzo 2011;

VISTA: l'integrazione del Contratto Collettivo Integrativo sui criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate ai compensi per il lavoro straordinario per l'anno 2011, sottoscritta il 10 giugno 2011;

VISTO: il Contratto Collettivo Integrativo sui criteri e sulle modalità di selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno delle categorie, stipulato il giorno 16 novembre 2005 come integrato il 18 giugno 2007 e il 16 luglio 2009;

VISTO: l'Accordo sull'istituzione dell'indennità accessoria mensile siglato il 4 settembre 2007;

VISTO: il Contratto Collettivo Integrativo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo da erogare per l'esercizio 2009, siglato il 16 luglio 2009, come integrato il 6 ottobre 2010;

convengono quanto segue in ordine al trattamento accessorio da corrispondere al personale tecnico – amministrativo per l'anno 2011:

> 1. FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO	p.	3
➤ 2. UTILIZZO DEI FONDI	p.	5
➤ 3. PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E INDIVIDUALE	P.	6
➤ 4. INDENNITA' ACCESSORIA MENSILE	P.	8
➤ 5. COMPENSI PER RISCHIO, DISAGIO E REPERIBILITA'	P.	9
➤ 6. POSIZIONI ORGANIZZATIVE	p.	10
> 7. SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER L'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI	P.	11
> 8. PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE	p.	12
> 9. DISPOSIZIONI FINALI	p.	12

1- FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO

- 1. Il **fondo per il lavoro straordinario**, in applicazione del Contratto Collettivo Integrativo sui criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate ai compensi per il lavoro straordinario per l'anno 2011, stipulato il 24 marzo 2011, come integrato il 10 giugno 2011, ammonta a € 601.967,00 comprensivi di oneri carico ente e al netto dell'Irap.
- 2. Il fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale relativo all'anno 2011, al netto delle risorse impiegate per la liquidazione degli aumenti dell'indennità di Ateneo e per finanziare le progressioni economiche, considerate le risorse aggiuntive di cui all'art. 87, comma 2 del CCNL del 16.10.2008, previsti gli incrementi derivanti dalla riduzione del fondo per il lavoro straordinario 2011, nonché considerato l'art. 1 commi 189 e 191 della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) ammonta a € 3.551.163,00 comprensivi di oneri carico ente e al netto dell'Irap.
- 3. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria elevate professionalità, al netto delle somme destinate al finanziamento delle progressioni per il personale di categoria EP, considerate le risorse aggiuntive di cui all'art. 90 del CCNL del 16.10.2008, tenuto conto dell'abbattimento del 10% (pari a € 78.290,71) previsto dalla normativa vigente, ammonta a € 816.798,00 comprensivi di oneri carico ente e al netto dell'Irap.

	Importi con oneri carico ente escluso Irap	
Fondo per il lavoro straordinario	601.967,00	
Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale (art. 87, comma 1, del CCNL del 16.10.2008)	1.740.264,00	
Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale - Integrazione dell'Amministrazione (risorse aggiuntive ex art. 87, comma 2, del CCNL 16.10.2008)	1.650.899,00	
Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale (Risorse da lavoro straordinario 2011)	160.000,00	
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria elevate professionalità (art. 90 del CCNL del 16.10.2008)	816.798,00	
Totale stanziamento anno 2011	4.969.928,00	
Economie da stanziamenti anni precedenti	287.748,00	
Totale fondo per il salario accessorio anno 2011 (*)	5.257.676,00	

(*)Note:

- Sono esclusi i fondi destinati, ai sensi del CCNL vigente, a corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica all'interno delle categorie che, per l'anno 2011 ammontano a € 544.167,00 lordo amministrazione escluso Irap (stanziamento totale

- assestato). Poiché la tornata di progressione 2011, requisiti al 31/12/2010, avrà nel 2011 effetti solo giuridici, tale stanziamento costituirà un risparmio di cassa.
- Sono escluse le ulteriori integrazioni a valere su fondi propri, con risorse a carico dei propri bilanci, monitorate affinché i fondi non eccedano complessivamente il limite previsto dalla Legge finanziaria 2006, articolo 1, comma 189 e s.m.i., che saranno quantificate successivamente al 31 dicembre 2011.
- Al 3/10/2011 e con riferimento al 31/12/2010, sono state stimate economie da stanziamenti che si riferiscono agli anni precedenti (lavoro straordinario, indennità accessoria mensile, rischio e disagio, produttività collettiva) per un totale di € 287.748,00 che saranno destinate a integrare, per l'anno 2011, il fondo per la produttività collettiva di cui all'art. 88, comma 2, lettera d) del CCNL 16.10.2008. Successivamente al 31/12/2011 le economie già stimate saranno riquantificate in maniera definitiva, con conseguente possibile variazione del budget a disposizione per l'istituto menzionato.
- L'eventuale decurtazione del fondo ex art.9, comma2 bis, Legge 30 luglio 2010 n.122 (riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio) potrà essere determinata solo al 31/12/2011. Qualora si rendesse necessario operare una riduzione del fondo, saranno le parti a decidere quali singole voci retributive diminuire.

2. UTILIZZO DEI FONDI

F.do Lavoro straordinario			601.967,00
Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale 2011			
Produttività 2011			
fondo produttività collettiva	1.019.448,00		
storno da f.da lavoro straordinario 2011 (Integrazione 10/06/2011 del C.C.I. 24/03/2011)	70.000,00	1.089.448,00	
Integrazioni finanziate con fondi propri		(*)	
Sostegno mobilità sul territorio		51.646,00	
Indennità art. 41, comma 4 CCNL 27.1.2005			
risorse CCNL 28/03/2006 art.5, comma 2 e CCNL 16/10/2008 art. 88, comma3	275.546,00		
fondo indennità accessoria	1.040.222,00		
storno dal fondo Lavoro straordinario 2011 (C.C.I. 24/03/2011)	90.000,00	1.405.768,00	
Indennità di responsabilità cat. B, C e D			
fondo indennità di responsabilità art. 91, comma 3 CCNL 16/10/2008	542.401,00		
integrazione fondo per personale cat. B,C,D art. 91, commi 1-2 CCNL 16/10/2008	<u>150.000,00</u>	692.401,00	
Compensi per disagio e rischio			
fondo disagio e rischio	247.900,00		
integrazione indennità autisti	14.000,00		
integrazione per indennità di reperibilità	<u>50.000,00</u>	311.900,00	3.551.163,00
Fondo per retribuzione di posizione e risultato personale categoria EP			
retribuzione di posizione e di risultato	895.089,00		
abbattimento 10% art. 67 comma 5 D.L. 112/08 convertito con modificazioni con Legge 133/08	<u>-78.291,00</u>	816.798,00	<u>816.798,00</u>
TOTALE STANZIAMENTO 2011			4.969.928,00
Produttività collettiva 2011 da economie su stanziamenti anni precedenti al 31/12/2010			<u>287.748,00</u>
TOTALE COMPLESSIVO			5.257.676,00

^(*) nel rispetto dei limiti previsti dalla legge finanziaria 2006 (l. n.266/2005) e s.m.i.

3. PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E INDIVIDUALE

- 1. L'importo di € 1.377.196,00 lordo amministrazione al netto dell'IRAP (€ 1.019.448,00 dal Fondo per le progressioni economiche e la produttività collettiva e individuale 2011 + € 70.000,00 da lavoro straordinario 2011 + € 287.748,00¹ da economie su stanziamenti che si riferiscono agli anni precedenti) ulteriormente incrementato, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge Finanziaria 2006 e s.m.i., dalle quote autofinanziate dalle Strutture per i contratti a tempo determinato i cui oneri gravino su fondi di ricerca,² è destinato alla remunerazione della produttività collettiva per l'anno 2011 e sarà ripartito selettivamente nel modo seguente.
- 2. La ripartizione tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio e l'Amministrazione centrale sarà effettuata dividendo l'importo disponibile per il numero delle unità di personale in servizio nell'Ateneo al 31/12/2011, tenuto conto delle unità di personale assunte e cessate in corso d'anno, ivi comprese le unità di personale a tempo determinato (indipendentemente dalla durata del contratto) e moltiplicando il risultato così ottenuto per il numero di unità di personale in servizio presso ciascuna struttura, ivi comprese tutte le unità di personale a tempo determinato, al fine di ottenere il budget di struttura.
- 3. Sono esclusi dal computo e dalla ripartizione il personale di categoria EP, il personale di categoria D beneficiario dell'indennità di responsabilità di cui all'art. 91, comma 3, del C.C.N.L. 16.10.2008 e il personale destinatario delle disposizioni di cui agli articoli 64, 65 e 66 del CCNL 16.10.2008.
- 4. L'attribuzione della produttività collettiva al personale, nell'ambito delle **Strutture didattiche, scientifiche e di servizio**, avverrà con la metodologia prevista all'art. 1, comma 3 del Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto il 18 dicembre 2007 considerando altresì le attività svolte e i risultati raggiunti, correlati agli obiettivi assegnati, nell'anno 2011, da valutare all'interno del parametro n. 5 "Qualità della prestazione professionale". ³
- 5. I Responsabili di ciascuna struttura didattica, scientifica e di servizio concorderanno con i rappresentanti del personale nelle singole strutture, o con il personale in assenza di rappresentanti, le modalità per l'attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli parametri.

_

¹ Successivamente al 31/12/2011, le economie da stanziamenti relativi agli anni precedenti, riferite al 31/12/2010, saranno riquantificate in maniera definitiva, con conseguente possibile variazione del budget a disposizione.

² V. Accordo sul trattamento accessorio sottoscritto il 15 dicembre 2008: "Su richiesta di parte sindacale, le delegazioni concordano, per i contratti a tempo determinato qualora gli oneri degli stessi gravino su fondi di ricerca, che anche la quota parte relativa al trattamento accessorio, in particolare la produttività collettiva, dovrà essere autofinanziata dalla struttura presso la quale il dipendente presta servizio."

³ Parametri: 1. Formazione ed aggiornamento professionale, 2. Orari di lavoro finalizzati al miglior funzionamento delle strutture e all' ampliamento degli orari di apertura all' utenza esterna, 3. Attività disagiate e/o rischiose, 4. Attività di supporto a didattica e ricerca, 5. Qualità della prestazione professionale.

- 6. Saranno poi attribuiti i punteggi alle singole unità di personale con riferimento ai parametri di cui al precedente comma 4 e verrà quindi effettuata la somma dei punti attribuiti a ciascuna unità di personale.
- 7. Per le strutture dell'**Amministrazione centrale** l'attribuzione della produttività collettiva avverrà sulla base delle attività svolte e dei risultati raggiunti, correlati agli obiettivi assegnati, nell'anno 2011, risultanti dalle relazioni presentate al Consiglio di Amministrazione dal Direttore Amministrativo e dai Dirigenti. Le modalità per l'attribuzione dei punteggi saranno adottate di concerto con i rappresentanti del personale di ciascuna struttura, o con il personale, in assenza di rappresentanti.
- 8. I Responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio e i dirigenti dell'amministrazione centrale, sono tenuti, entro 60 giorni dall'avvio della procedura, di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7, a portarla a conclusione.
- 9. Per tutte le strutture dell'Ateneo, nell'ambito dei parametri di valutazione, si terrà conto delle previsioni normative in materia.
- 10. Il **processo di valutazione** prevede la partecipazione dei valutati al procedimento ed eventuali valutazioni negative del dipendente dovranno essere supportate da specifiche contestazioni.
- 11. L'esito della valutazione è comunicato in forma scritta al dipendente il quale può nei successivi 15 giorni formulare le proprie osservazioni al Comitato di valutazione, di cui all'art. 81, comma 3, del CCNL 16.10.2008, presieduto dal Direttore amministrativo. Il Comitato delibera entro venti giorni.
- 12. Decorsi i termini di cui al comma precedente, sulla base del punteggio definitivamente attribuito a ciascuna unità di personale, si procederà a effettuare la divisione del budget assegnato alla struttura per il totale dei punti ottenendo così il compenso per la produttività per ogni punto. Si moltiplicherà poi l'importo del compenso per punto per il numero dei punti attribuiti a ogni persona ottenendo in tal modo l'importo del compenso spettante a ciascuna unità di personale.
- 13. Non si può procedere ad alcun pagamento al personale afferente alla struttura fino a quando non è decorso il termine di 15 giorni di cui al comma 11 o, in caso di presentazione di osservazioni da parte del/dei dipendente/i, fino alla definitiva attribuzione del punteggio a seguito del parere espresso dal Comitato di Valutazione, entro il termine previsto al comma 11.
- 14. Le parti si impegnano a definire, entro la fine dell'anno 2012, per tutte le categorie di personale e per tutte le strutture dell'Ateneo, un sistema di valutazione basato sull'individuazione preventiva delle attività da svolgere, delle prestazioni attese, correlate agli obiettivi assegnati, e dei relativi criteri di valutazione e che preveda altresì verifiche periodiche volte a valutare il conseguimento degli obiettivi, l'andamento delle prestazioni e gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni. Inoltre, i criteri di valutazione dovranno essere comunicati ai dipendenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.

- 15. Per la remunerazione di **specifiche prestazioni professionali** potrà essere erogato ai dipendenti, di tutte le aree e categorie - fatto salvo, per il personale di categoria EP, quanto previsto al successivo art. 6, comma 4 - un importo ulteriore, a valere sui fondi propri, con risorse a carico dei propri bilanci, esclusivamente a seguito di conferimento di incarico interno debitamente autorizzato, secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento di Ateneo. Si intendono incarichi interni quelli conferiti dall'Università di Pisa al personale dipendente tecnico-amministrativo estranei ai compiti e ai doveri d'ufficio, nonché quelli comunque eccedenti dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo i normali doveri d'ufficio. Nella definizione del trattamento economico collegato all'incarico dovrà tenersi conto del maggior impegno quantitativo e qualitativo richiesto al personale. In ogni caso, i trattamenti economici complessivi annui, nell'anno di riferimento, non potranno superare l'importo complessivo massimo di € 3.000,00 pro capite lordo dipendente. I compensi saranno erogati contestualmente a tutto il personale interessato, nel mese di febbraio dell'anno successivo a quello nel quale si è svolta la prestazione. Nell'ipotesi in cui si ecceda complessivamente il limite previsto dall'art.1, comma189 della Legge finanziaria 2006 e s.m.i., si procederà all'abbattimento proporzionale di ciascun compenso.
- 16. Per le attività rese dal personale tecnico-amministrativo, di tutte le aree e categorie, nell'ambito dei **contratti conto terzi e convenzioni in collaborazione**, le risorse finanziarie e le relative ripartizioni, si rinvia allo specifico Regolamento di Ateneo. La quota che confluisce in apposito fondo del bilancio di Ateneo destinata ai compensi al personale tecnico-amministrativo per la produttività collettiva e individuale, da quantificare al 31 dicembre, sarà ripartita contestualmente e con le medesime modalità previste ai commi da 2 a 13 del presente articolo, fatta salva la diversa natura dell'emolumento. Ai fini della ripartizione al personale di categoria D, beneficiario dell'indennità di responsabilità di cui all'art. 91, comma 3, del CCNL 16.10.2008, sarà considerata la percentuale di risultato riportata con riferimento alla valutazione 2011, risultante dal provvedimento di corresponsione del terzo dell'importo dell'indennità attribuita per lo stesso anno (art. 91, comma 4, del CCNL 16.10.2008).
- 17. Sono esclusi dal computo e dalla ripartizione della quota di cui al precedente comma 16, il personale di categoria EP e il personale destinatario delle disposizioni di cui agli articoli 64, 65 e 66 del CCNL 16.10.2008.
- 18. Le somme non spese su tutti gli istituti previsti dal presente Contratto Integrativo (fatta eccezione per quelle provenienti dall'istituto degli EP, che saranno destinate ai medesimi), confluiranno nell'istituto della produttività collettiva il cui ammontare totale sarà erogato al personale dopo il pagamento di tutti gli istituti contrattuali relativi all'anno 2011 e fatta salva la verifica che tali economie non siano necessarie per completare altri imprevisti pagamenti di istituti contrattuali.

4. INDENNITA' ACCESSORIA MENSILE

 Sono recepite le disposizioni di cui all'accordo siglato dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale il 4 settembre 2007 e all'accordo sul trattamento accessorio 2008, siglato il 15 dicembre 2008, come modificate dall'Integrazione del Contratto Collettivo Integrativo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo da erogare per l'esercizio 2009, siglato il 16 luglio 2009, sottoscritta il 6 ottobre 2010 che ha adeguato il valore individuale mensile dell'indennità a € 66,00 lordo dipendente.

5. COMPENSI PER RISCHIO, DISAGIO E REPERIBILITA'

Fermi restando i compensi per i centralinisti non vedenti previsti dalle vigenti disposizioni, per l'anno 2011 sono corrisposte le seguenti indennità:

- indennità di rischio di cui al D.P.R. n. 146/75;
- indennità di reperibilità;
- indennità di sportello;
- indennità per attività prestata in giorno festivo/riposo settimanale;
- indennità per ore festive agli stabularisti e agli addetti alle stalle;
- indennità di disagio agli stabularisti;
- indennità di turno;
- 1. L'indennità di rischio per il personale classificato nei Gruppi IV e V previsti dal D.P.R. 146/75 è pari a € 20,00 mensili lordo dipendente e per il personale classificato nei Gruppi II e III previsti dal D.P.R. 146/75 è pari a € 28,00 mensili lordo dipendente.
- 2. L'indennità di reperibilità è corrisposta al personale con funzione di autista addetto agli organi di Governo dell'Ateneo, nella misura di un'indennità fissa di €4,00 giornaliere lordo dipendente per un massimo di 6 giorni al mese e un'indennità di disagio di € 200,00 mensili lordo dipendente per 11 mesi.
- 3. L'indennità di reperibilità è corrisposta altresì per garantire la continuità dei servizi resi dal personale del Servizio Ristrutturazioni e Nuove Costruzioni, del Servizio Manutenzioni, del Servizio Reti e Fonia Serra, del Servizio Sistemi Informatici, del Servizio Prevenzione e Protezione e dei Centri di Servizi Informatici. La reperibilità si espleta, su base volontaria, durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro e soltanto per indifferibili necessità di servizio che non possano essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. Il servizio dovrà essere assicurato 12 ore dal lunedì al venerdì (19.30-7.30) e 24 ore il sabato e la domenica (0-24) e tutti i giorni festivi non coincidenti con i sabati o le domeniche, con doppio turno. Solo per i Centri di Servizi Informatici il servizio dovrà essere assicurato 12 ore nelle giornate di sabato e domenica con turno singolo (7.30-19.30); non è prevista per tali Centri la reperibilità nella fascia oraria 19.30-7.30 e tutti i giorni festivi non coincidenti con i sabati o le domeniche. L'importo previsto per garantire un turno di 12 ore di reperibilità, indistintamente per tutti i giorni della settimana feriali e festivi, è pari a € 20 lordo dipendente. Poiché ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese (per un massimo di 65 reperibilità annue, considerato il periodo di ferie), l'indennità pro-capite mensile non potrà superare l'importo di € 120 lordo dipendente, quella annuale l'importo di € 1.300,00 lordo dipendente. In caso di chiamata

in servizio, cessa l'indennità di reperibilità e l'attività prestata è retribuita come lavoro straordinario (ordinario, festivo, notturno o notturno e festivo) o compensata, a richiesta, come recupero orario. L'elenco del personale addetto alla reperibilità è preventivamente trasmesso alla RSU e alle 00.SS.. L'amministrazione si impegna a monitorare il numero degli interventi effettuati nel corso dell'anno 2011 e a comunicarne l'esito alle Rappresentanze sindacali.

- 4. L'indennità di sportello è corrisposta solo al personale addetto allo sportello dell'Area Servizi per la Didattica, individuato dal dirigente sulla base di criteri adottati autonomamente dallo stesso e resi noti al personale della struttura, nella misura di €4,00 orari lordo dipendente, per 4 ore di "punta" al giorno per 110 giorni lavorativi, con il limite massimo di 11.000 ore incentivabili per l'intera struttura.
- 5. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, è chiamato a prestare attività lavorativa nel giorno di riposo settimanale previsto, deve essere corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un'indennità pari a € 11,00 orari al lordo dipendente con diritto al riposo compensativo da fruire entro la settimana successiva. Tale prestazione è subordinata alla disponibilità del dipendente, che espliciterà formalmente per iscritto la sua accettazione, salvo i casi in cui la tipologia lavorativa preveda di norma prestazioni in orario festivo. L'attività del dipendente che, per particolari esigenze di servizio, sia chiamato a prestare attività lavorativa in un giorno festivo non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto, sarà remunerata attraverso l'istituto del lavoro straordinario festivo e/o festivo e notturno.
- 6. Agli stabularisti e agli addetti alle stalle è corrisposta un'indennità per ore festive di €11,00 orari al lordo dipendente.
- 7. Agli stabularisti di categoria B è altresì attribuita un'indennità di disagio pari a € 65,00 mensili lordo dipendente per 11 mensilità.
- 8. L'indennità di turno, pari a € 30,00 mensili lordo dipendente, è corrisposta al personale per il quale vi sia una rotazione ciclica in prestabilite articolazioni di orario.
- 9. I compensi per il disagio e rischio sono corrisposti al personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale in proporzione al periodo di tempo lavorato.

6. POSIZIONI ORGANIZZATIVE

- 1. La procedura relativa all'attribuzione dell'indennità di responsabilità al personale appartenente alle categorie B, C e D cui siano state attribuite posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità (art. 91, commi 1 e 2, CCNL 16.10.2008) e l'indennità accessoria correlata, continua, per l'anno 2011, ad essere regolata dall'Accordo sottoscritto dalle delegazioni il 6 marzo 2009 e s.m.i..
- 2. Le indennità previste per il personale di categoria D con qualificati incarichi di responsabilità, come determinate nell'anno 2000 in applicazione del CCNL 9 agosto 2000, art.63, comma 3 (oggi art. 91, comma 3, CCNL 16.10.2008), continuano a erogarsi, per l'anno 2011, secondo i seguenti importi: fascia bassa € 3.000,00; fascia media € 4.000,00;

- fascia alta € 5.000,00. L'importo dell'indennità è corrisposto per due terzi su base mensile e per un terzo a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente.
- 3. Per il personale di categoria EP si rinvia a quanto concordato negli incontri di concertazione svoltisi l'11 maggio 2007 e il 14 19 marzo 2008, dei quali è stato redatto e sottoscritto verbale.
- 4. In applicazione del CCNL 16 ottobre 2008, art. 76, comma1, la retribuzione di posizione è articolata su tre fasce, compresa la minima. L'importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante è pari al 20% della retribuzione di posizione e sarà commisurato al raggiungimento degli obiettivi assegnati e ai risultati espressi da ciascun dipendente.
- 5. Al personale di categoria EP possono formalmente essere conferiti incarichi aggiuntivi dall'Università di Pisa o, su designazione della stessa, da terzi, nel rispetto della vigente normativa di Ateneo. I relativi compensi confluiscono sul Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria per essere destinati al trattamento economico accessorio. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità del personale che svolge incarichi aggiuntivi, è corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell'impegno richiesto. Tale quota è definita nella misura del 60% dell'importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell'amministrazione. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi, l'Amministrazione seguirà criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dipendente di categoria EP, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali, verificando che l'impegno richiesto per l'espletamento degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni attribuite con il provvedimento di incarico. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'Amministrazione darà informazione alle Rappresentanze sindacali degli incarichi conferiti nel corso dell'anno precedente.
- 6. Per il personale con incarico di responsabilità già riconosciuto che richieda la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l'Amministrazione valuta la compatibilità di tale regime con le responsabilità e i compiti connessi all'incarico, al fine di assicurare il buon andamento, l'efficacia e l'efficienza della gestione dei servizi. Valutata tale compatibilità, al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'indennità è corrisposta per intero.

7. SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER L'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI

1. Per il sostegno alle politiche di utilizzo dei mezzi pubblici sono confermati, anche per l'anno 2011, € 51.646,00 che verranno utilizzati sulla base degli specifici accordi con gli Enti competenti previa comunicazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali territoriali di comparto.

8. PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE

1. Le Parti si impegnano a definire con accordo, da stipularsi dopo la sottoscrizione della presente Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo, la disciplina delle tornate di selezioni per le progressioni economiche all'interno della categoria con requisiti dal 31/12/2010 al 31/12/2013.

9. DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Gli oneri di cui al presente contratto non possono eccedere la somma complessiva in esso indicata e prevista negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale d'Ateneo.
- 2. Per tutte le materie di cui all'art. 4 del CCNL del 16 ottobre 2008 non ricomprese nel presente accordo, purché non in contrasto con provvedimenti normativi che hanno effetto sulle materie e loro s.m.i, si rinvia a successivi e specifici accordi.
- 3. Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro, in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle norme di legge e alle disposizioni dei Contratti Nazionali di Lavoro attualmente vigenti.
- 4. Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2011, salvo per le parti ove è previsto diversamente.
- 5. Il presente Contratto Collettivo Integrativo conserva la sua efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione del successivo Contratto Collettivo Integrativo, purché non in contrasto con provvedimenti normativi intervenuti successivamente alla sua sottoscrizione.
- 6. Le clausole del Contratto Collettivo Integrativo che dovessero risultare in contrasto con sopraggiunte disposizioni legislative o contrattuali perderanno efficacia dalla data di entrata in vigore delle suddette. Le Parti si incontreranno per definire la nuova formulazione del Contratto Collettivo Integrativo conforme con il dettato legislativo e contrattuale.
- 7. Il presente contratto collettivo integrativo potrà essere modificato o integrato con gli accordi eventualmente intervenuti in sequenza temporale.
- 8. L'eventuale disdetta deve essere comunicata alle Parti mediante raccomandata a/r e avrà effetto decorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Pisa, 30 dicembre 2011

p. IL RETTORE

f.to Gino Santoro

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Riccardo Grasso

IL COORDINATORE DELLA RSU

f.to Omar Benini

FLC CGIL

f.to Daniela Fabbrini

CISL FEDERAZIONE UNIVERSITÀ

f.to Massimo Cagnoni

UIL PA - U. R.

f.to Silvana Agueci

FED. NAZ. CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI

f.to Bruno Sereni